



INFORMATIVA

AVVISO PUBBLICO ASSEGNI DI MATERNITÀ

(ai sensi dell'art. 66 della Legge 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche)

Per l'anno 2026 l'assegno, se spettante in misura intera, è pari a euro **413,10 mensili per cinque mensilità**, per complessivi euro **2.065,50**.

Il contributo può essere richiesto da:

Donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore all'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo al momento dell'ingresso in famiglia, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età e sia regolarmente soggiornante nel territorio italiano.

La richiesta può essere fatta da persona diversa dalla madre nei seguenti casi:

- in caso di madre di minore età: dal padre maggiorenne che abbia riconosciuto il figlio a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e che la madre risulti regolarmente soggiornante in territorio italiano al momento del parto. Qualora anche il padre sia minorenne, dal genitore esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato: dal padre che abbia riconosciuto il figlio a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e che il padre sia in possesso dei medesimi requisiti della madre;
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre: dal padre purché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e la madre risulti regolarmente soggiornante in territorio italiano al momento del parto.

Le domande per l'assegno di maternità devono essere presentate **entro e non oltre 6 mesi dalla data del parto**, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.

REQUISITI RICHIESTI:

1) cittadinanza italiana oppure di altro stato appartenente all'Unione Europea, oppure extracomunitaria in possesso di uno dei seguenti titoli:

- cittadina titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Art.74 Dlgs.151/2001 Art.11 Direttiva 2003/109/CE;
- cittadina rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti. Art.27 del Dlgs.n.251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (Art.28), ma anche Artt.2 e 4 Reg.CE 883/2004;
- cittadina apolide, i suoi familiari e superstiti. Artt.2 e 4 Reg.CE 883/2004;

Cervia Informa

Viale Roma,33
Tel. 0544.979.350
cerviainforma@comunecervia.it



Comune di Cervia

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it



www.comune.cervia.ra.it



- cittadina titolare della protezione sussidiaria. Art.27 del Dlgs.n.251/07, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (Art.28);
- cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti. Art.1 Reg.UE 1231/2010;
- cittadina titolare di un permesso o della carta di soggiorno per motivi familiari. Artt.3 c.1 lett.b) e 12 c.1 lett.e) Direttiva 2011/98/UE recepita dal Dlgs.40/2014, Art.24 c.1 della Direttiva 2004/38/CE E Artt.19 e 23 del Dlgs.30/07;
- cittadina del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e loro familiari regolarmente soggiornanti. Accordi Euromediterranei;
- cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari e superstiti, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs.40/2014. Art.3 c.1 lett.b) e c) - Art.12 c.1 lett.e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'Art.1 c.1 lett.b) Dlgs.40/2014 di attuazione della Direttiva.

2) residenza e convivenza con il figlio nel territorio del Comune di Cervia;

3) il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del permesso/carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta/permesso di soggiorno di uno dei genitori;

4) risorse economiche del nucleo familiare (redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare) non superiori alla soglia aggiornata annualmente dall'ISTAT.

Tutti i requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno devono essere posseduti all'atto della presentazione dell'istanza, pena l'esclusione.

DOCUMENTAZIONI DA ALLEGARE:

- In caso sia beneficiaria di un trattamento previdenziale di maternità: copia della documentazione attestante lo stesso;
- In caso di separazione, copia della Sentenza di separazione;
- Per i cittadini di Paesi Terzi: copia del titolo di soggiorno di lungo periodo o della ricevuta di presentazione della domanda di rilascio/rinnovo o copia del riconoscimento dello "status di rifugiato politico", o copia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, oppure copia del permesso Unico di Lavoro o autorizzazione al lavoro. Inoltre copia della carta/permesso di soggiorno del bambino, in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla alla propria sede territoriale di riferimento non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel momento l'assegno non potrà essere erogato.

Per l'anno 2026 il valore dell'ISEE, come comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche della Famiglia (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09/02/2026) è di **€ 20.668,26** euro .

L'assegno viene erogato dall'INPS in un'unica tranche annuale entro 45 giorni dal ricevimento da parte del Comune dell'elenco dei beneficiari.

Saranno effettuati controlli sulle domande presentate con ISEE pari a 0 da parte della Guardia di Finanza.



COME PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda deve essere presentata **ESCLUSIVAMENTE ONLINE** tramite lo Sportello Telematico accedendo con la propria identità digitale (SPID), la Carta d'Identità elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei servizi (CNS).

La documentazione da allegare deve essere in formato PDF/A.

Se non si dispone dello SPID è possibile richiederlo su <https://id.lepida.it/lepidaid>. L'identificazione *de visu* avverrà presso il Servizio Cervia Informa, su appuntamento.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di assegno di maternità deve essere presentata **entro 6 mesi** dalla nascita del figlio/a o dall'ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo o in adozione.

DOVE RIVOLGERSI:

I moduli di domanda ONLINE sono disponibili sullo **Sportello Telematico** al seguente link https://sportellotelematico.comunecervia.it/action:s_italia:assegno.maternita selezionando “Servizi Sociali”.

Cervia, lì 11/03/2026

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Arianna Boni